

Nr.3937/2019 R.G.



Il Tribunale di Lecce, sezione commerciale, composto dai magistrati:

Dott. Anna Rita Pasca - Presidente rel.

Dott. Alessandro Silvestrini - Giudice

Dott. Paolo Moroni - Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n. 3937/2019 R. G. avente ad oggetto "opposizione all'esecuzione immobiliare - reclamo", vertente

TRA

, rappresentata e difesa dall'avv.

giusta mandato in atti.

RICORRENTE

E

rappresentata e difesa dall'avv.

, giusta mandato in atti.

RESISTENTE

Con ordinanza del 23.3.2019 il G.U. del procedimento di opposizione all'esecuzione nr.10150/2018, accogliendo l'istanza proposta da I) , sospendeva l'efficacia del titolo esecutivo e rinviava all'udienza ex art. 183 c.p.c.. In particolare il G.U. riteneva il contratto di mutuo fondiario posto a base del precetto inidoneo a costituire titolo esecutivo per difetto di trasmissione immediata della disponibilità giuridica della somma mutuata.

In motivazione il giudicante, dopo aver ritenuto che la richiesta di sospensione dell'esecuzione non appariva prima facie accoglibile, richiamando l'orientamento espresso dalla Cassazione in ordine alla possibilità di ritenere integrata la "traditio" anche <<allorquando con apposita pattuizione il mutuatario abbia incaricato il mutuante di impiegare la somma mutuata (in tutto o in parte) per soddisfare un suo interesse>>, escludeva nel caso concreto la natura di titolo esecutivo del contratto di mutuo fondiario, ritenendo testualmente che: <<nel finanziamento sia stata prevista una mera autorizzazione al mutuatario a trattenere la somma stessa presso di sé, mentre la dazione della somma di denaro sia stata posticipata ad epoca successiva alla conclusione del rogito notarile e condizionata all'avveramento di adempimenti (della controparte) e condizioni, il cui verificarsi era da considerare incerto>>.

Nr.3937/2019 R.G.

Per la riforma di tale ordinanza la _____ proponeva il presente reclamo, richiamando il diverso orientamento desumibile da più sentenze della Cassazione in presenza – come nella fattispecie in esame – di ampia e liberatoria quietanza resa dinanzi al notaio dalla parte mutuataria e del contestuale utilizzo della somma mutuata per l'acquisto dello stesso immobile poi concesso in garanzia.

ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto del reclamo, deducendo: - che aveva <<rilasciato erroneamente quietanza>> sul <<presupposto che vi sarebbe stato contestuale accredito>>; - che in ogni caso la valenza confessoria della quietanza sarebbe smentita dalle <<dichiarazioni aggiunte recate nel contratto>>; - che la banca avrebbe infine ottenuto il vantaggio di utilizzare la somma oggetto del mutuo <<per effettuare altri finanziamenti>> per il periodo di circa un mese.

All'udienza del 9 luglio 2019 il reclamo è stato discusso e, all'esito, riservato per la decisione.

Osserva il collegio giudicante che il reclamo è fondato.

Come da questo Tribunale già ritenuto in precedenti decisioni (una delle quali, collegiale, è stata richiamata anche dal reclamante), la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito che la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro costante sostituzione con annotazioni contabili impone inevitabilmente una rilettura dei caratteri essenziali degli strumenti di tradizionale utilizzazione nella pratica degli affari e nella vita sociale in genere, quali il contratto di mutuo, che tenga conto dell'evolversi della realtà. Pur ribadendo, quindi, che il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna, si è chiarito che la consegna non può essere riduttivamente intesa quale fisica *traditio* del denaro nelle mani del mutuatario, ben potendo quest'ultimo rilasciare quietanza a fronte della perdita della disponibilità delle somme mutate da parte del finanziatore (che da tale momento in poi non può più diversamente disporre) e dalla contestuale acquisizione della disponibilità giuridica della somma mutuata da parte del mutuatario, che da tale momento in poi dà disposizioni sulle modalità e sui tempi di utilizzo delle stesse. Rasce

In tali termini si è già espressa la Cassazione (ved. Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211; e, da Cass. 3 gennaio 2011, n. 14), che nella sentenza della Sez. 3 nr.17194 del 27/8/2015 ha affermato appunto che: <<La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative

Nr.3937/2019 R.G.

tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro>>; sempre in tale sentenza la S.C. ha nella parte motiva chiarito che <<nella pratica degli affari, accanto all'ipotesi in cui all'interno del contratto stesso di mutuo le parti si diano reciprocamente atto che la somma oggetto del mutuo è stata consegnata, dal mutuante al mutuatario, specificando le modalità di tale consegna, può affiancarsi la redazione ed autonoma sottoscrizione di un apposito atto di erogazione e quietanza, o di semplice quietanza a saldo, atto formalmente autonomo e distinto rispetto al mutuo, talvolta neppure contestuale alla conclusione del mutuo ma di poco successivo>>, come nel caso in concreto esaminato dalla Cassazione, ove si indica la quietanza quale atto <<posto in essere dopo il perfezionamento delle formalità ipotecarie, o per ragioni contabili di accredito delle somme>> e si afferma conclusivamente che la natura reale del contratto di mutuo non può essere accertata <<atomisticamente>>, poiché il contratto <<deve essere esaminato e interpretato congiuntamente agli altri atti accessori, che realizzano concretamente ed operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro da parte del mutuante, ovvero, come nel caso esaminato da Cass. n. 18325 del 2014 e nel presente, congiuntamente con l'atto di quietanza>>.

Nella fattispecie in esame l'erogazione della somma oggetto del mutuo è attestata all'interno dello stesso contratto di mutuo fondiario, atteso che all'art. 2 si legge testualmente quanto segue: <<la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla banca la predetta somma di euro 90.000,00 da essa accettata a titolo di mutuo e conseguentemente ne rilascia ampia e liberatoria quietanza>>, la quale ultima è – come noto - un atto di scienza che il creditore può impugnare dimostrando che il divario esistente fra realtà e dichiarato è conseguenza di errore di fatto o violenza, ipotesi non realisticamente ravvisabili nella fattispecie in esame. Fuori da questi casi vale il principio di autoresponsabilità, che vincola il quietanzante alla *contra se pronuntiatio* asseverativa del fatto dell'intervenuto pagamento seppure non corrispondente al vero (Cass. II 19.5.2015 n. 10202). Ogni utilizzo successivo del denaro dato in mutuo è quindi da ritenere riconducibile a disposizioni date dal mutuatario e alla tutela degli interessi dello stesso, come appunto verificatosi nel caso in esame, in cui il mutuatario ha disposto l'accredito di tale somma su un conto vincolato infruttifero appositamente acceso presso la banca ed intestato alla parte mutuataria medesima, a tutela degli interessi della stessa: ciò che rileva, quindi, non è la gestione del conto vincolato, bensì la circostanza che lo stesso sia stato costituito su disposizione del mutuatario e dopo il rilascio di quietanza liberatoria.

Tale conclusione risulta nel caso concreto confermata dalla circostanza – correttamente evidenziata dalla banca reclamante alle pag. 2 e 3 del reclamo – che nello stesso giorno l'importo in questione

Nr.3937/2019 R.G.

sia stato utilizzato dal mutuatario per acquistare l'immobile poi concesso in garanzia, nonché dalla circostanza che la somma in questione risulti accreditata con valuta dal 18/2/2014, data appunto di stipula del mutuo.

Non condivisibile è, infine, l'affermazione della Ico sport s.r.l. in ordine all'avvenuto utilizzo di tale somma da parte della banca <<per effettuare altri finanziamenti>> nel periodo dal 18.2.2014 all'11.3.2014: trattasi di mera allegazione priva di riscontro e all'evidenza smentita dalle risultanze documentali.

In senso conforme a quanto innanzi ritenuto da questo tribunale si è poi espressa la Cassazione, sezione I, anche con ordinanza n. 25632 del 27/10/2017 (Rv. 647223 – 01, erroneamente indicata dalla banca reclamante quale ordinanza nr.25326/2017), nella quale si afferma appunto che: <<Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali>>.

In considerazione di quanto innanzi ed in accoglimento del reclamo, deve quindi essere rigettata la richiesta dell'opponente di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.

Spese anche della presente fase al definitivo.

p.q.m.

Il Tribunale accoglie il reclamo proposto dalla nei confronti di s.r.l. avverso l'ordinanza emessa il 23.3.2019 dal G.U. nel giudizio di opposizione a precetto nr.10150 R.G. e, per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato, rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo in tale giudizio proposta da spese al definitivo.

Lecce, 10 settembre 2019

Il Presidente est.

dr.ssa Anna Rita Pasca

Anna Rita Pasca

